

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2020

sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1

(BCE/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) ritiene fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico provocato dalla malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID 19). A tale scopo, è quindi essenziale che gli enti creditizi conservino il proprio capitale per preservare la loro capacità di sostenere l'economia nel contesto di grande incertezza causata dalla COVID 19. A tale fine, in questo momento, le risorse patrimoniali per sostenere l'economia reale e assorbire le perdite dovrebbero avere priorità rispetto alle distribuzioni di dividendi e al riacquisto di azioni proprie.
- (2) Pertanto la BCE ritiene appropriato che gli enti creditizi significativi si astengano dal distribuire dividendi e riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti per la durata dello shock economico correlato alla COVID 19. In ragione dell'eccezionalità delle circostanze, la raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea ⁽²⁾ dovrebbe essere abrogata.
- (3) Al fine di prestare il massimo sostegno all'economia reale, si ritiene altresì appropriato che non siano effettuate distribuzioni discrezionali di dividendi neppure da enti creditizi meno significativi.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea, del 17 gennaio 2020, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 30 dell'29.1.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1. La BCE raccomanda che almeno fino al 1° ottobre 2020 da parte degli enti creditizi non siano distribuiti dividendi ⁽³⁾ né assunti impegni irrevocabili di distribuzione di dividendi per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquisto di azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti.
2. Gli enti creditizi che non possano conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengano di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero immediatamente illustrare le relative motivazioni al rispettivo gruppo di vigilanza congiunto.
3. La presente raccomandazione si applica a un livello consolidato di un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽⁴⁾ e a livello individuale di un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17), se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all'articolo 2, punti 16) e 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) della Banca centrale europea.

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, ai punti 7) e 23), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato.

IV.

La BCE effettuerà ulteriori valutazioni sulla situazione economica e valuterà se sia opportuna un'ulteriore sospensione della distribuzione dei dividendi successivamente al 1° ottobre 2020.

V.

La raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea è abrogata.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2020.

La Presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽³⁾ Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendi» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in denaro soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17)